I HIBUTALL WE THE SON

27061

Santonas

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Rep. 21288/01

SEZIONE I

in persona della dott.ssa Marzia Cruciani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001, posta in deliberazione all'udienza del 18.5.2005 e vertente

TRA

Mediaset s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma, Via Tazzoli 6, presso lo studio degli avv. Fabio Lepri e Vittorio Virga che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma, Via Emilio de' Cavalieri 11, presso lo studio dell'avv. andrea Di Porto che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato, unitamente all'avv. Stefano D'ercole

CONVENUTA

E

Travaglio Marco

F

NO O

M

elett.te dom.to in Roma, Piazza dei Caprettari 70, presso lo studio degli avv. Bruno Guardascione e Luca Silvagni che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTO

E

Fabbri Daniele

elett.te domto in Roma, Viale Mazzini 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Parlatore che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

E

Ballandi Entertainment s.p.a.

Elett.te dom.ta in Roma, Vicolo Orbitelli 31, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Zeno- Zencovich, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione, unitamente all'avv. Eugenio D'Andrea

CHIAMATA IN CAUSA

E

Freccero Carlo

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società attrice ha ritualmente convenuto in giudizio la RAI s.p.a, Carlo Freccero, Daniele Fabbri, Marco Travaglio, perché ne venisse accertata la

5

responsabilità, in relazione alla lesione del diritto alla immagine e alla reputazione patita da Mediaset s.p.a., a causa della diffusione di notizie offensive, denigratorie e difformi dal vero. Deduceva che nel corso del programma televisivo Satyricon, trasmesso il 14.3.2001 dalla RAI 2, di cui è concessionaria la società convenuta, Travaglio, ospite della trasmissione, condotta da Fabbri, in concerto con il conduttore e con il direttore della rete Freccero, aveva leso gravemente l'immagine e la reputazione della società, presentando i vertici delle società riconducibili all'on. Berlusconi, quali soggetti impegnati in politica per curare interessi propri e posizioni di potere acquisite con metodi non trasparenti o illeciti. Tra l'altro lamentava che nel corso della trasmissione venisse fatto espresso riferimento ad agevolazioni finanziarie delle quali Mediaset avrebbe beneficiato, in forza di una legge approvata dal governo presieduto dall'on. Berlusconi, con evidente intenzione di ingenerare nell'ascoltatore la convinzione dell'illiceità del provvedimento fiscale.

La società attrice lamentava la falsità delle notizie, la portata gravemente lesiva e diffamatoria delle affermazioni e dei commenti. Chiedeva il risarcimento dei danni cagionati dall'illecito comportamento del convenuto, la sanzione ex art. 12 l. stampa, la pubblicazione su quotidiani e la diffusione tramite i TG RAI della sentenza.

Si costituivano le parti convenute Travaglio, Fabbri e RAI s.p.a. contestando la fondatezza delle pretese. Fabbri chiedeva la condanna della società attrice per lite temeraria e in caso di condanna di essere manlevato da RAI s.p.a.e Freccero; con riferimento alla domanda di manleva della Ballandi Entertainment s.p.a. – di cui appresso - eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, deducendo la sussistenza di clausola arbitrale, ex art. 11 del contratto stipulato con la società. La



V

RAI s.p.a. veniva autorizzata a chiamare in causa Ballandi Entertainment s.p.a., produttrice del programma Satyricon, nei cui confronti chiedeva di essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria. Si costituiva Ballandi Entertainment s.p.a. deducendo la carenza di legittimazione attiva della società attrice e comunque deducendo l'infondatezza della domanda. Chiedeva, in subordine, di essere manlevata dal Fabbri.

Precisate le conclusioni all'udienza 18.5.2005, la causa era ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, potendosi ritenere sussistente in capo a Mediaset s.p.a. un interesse alla pronuncia.

Nel merito si osserva che l'azione promossa dalla società attrice è diretta al risarcimento dei danni che assume cagionatigli dal comportamento della parti convenute nel corso del programma televisivo indicato.

Nel caso di specie, valutati i fatti, deve ritenersi l'insussistenza di una responsabilità civile per danni, come configurata dalla società attrice, non ravvisandosi un contenuto diffamatorio punibile nelle affermazioni e nei commenti diffusi nel corso della trasmissione.

I fatti, dedotti quali diffamatori e lesivi dell'immagine dell'attore, sono incontestati nella loro oggettività – trasmissione televisiva, come da registrazione e trascrizione in atti -. La difesa dei convenuti sostiene che il comportamento assunto quale illegittimo abbia costituito un legittimo esercizio del diritto di

The state of the s

V

cronaca, critica e satira, atteso l'interesse sociale dell'informazione, il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni e la continenza.

L'esercizio del diritto di cronaca e critica è previsto e tutelato dall'art. 21 cost.; l'art. 51 c.p. prevede una scriminante nel caso che cronaca e critica – nel rispetto dei valori costituzionali – integrino gli elementi dl reato di diffamazione.

Oggetto del giudizio è l'intervista di Fabbri a Travaglio, autore dell'opera "L'odore dei soldi". Il testo indaga sull'ascesa nell'alta finanza dell'on. Berlusconi, riprende note vicende giudiziarie dell'imprenditore, argomenta e commenta in ordine alla questione del c.d. conflitto di interessi. L'intervista ripercorre sinteticamente, con toni enfatici e marcatamente scandalizzati, i passaggi più significativi dell'indagine giudiziaria e commenta i risvolti politici della vicenda. I fatti vengono presentati quali rivelazioni "esplosive" dal conduttore, con toni tra il faceto e l'indignato.

Dall'esame del testo emerge che solo l'ultimo profilo indicato – conflitto di interessi - appare direttamente conferente alla posizione della società attrice che viene menzionata unicamente quale beneficiaria di provvedimenti finanziari approvati dal governo presieduto dall'on. Berlusconi. Altri riferimenti a vicende societarie, nel corso della trasmissione, non appaiono riconducibili alla posizione di Mediaset s.p.a.

L'intervistato risponde all'invito del conduttore: "La legge Tremonti è una legge che, detta in soldoni, rilascia delle agevolazioni fiscali alle imprese che reinvestono gli utili e quindi è una legge neutra, se non che un giorno una certa azienda, che si chiama Mediaset, compra dei films, comprati quei films chiede al Governo se può beneficiare dei vantaggi della legge Tremonti. Il Governo le risponde sì, puoi beneficiare di questi vantaggi, e questi vantaggi, quantificati,

8

sono 243 miliardi in una botta sola. Il problema qual è, io non so se la Mediaset avesse o non avesse il diritto di accedere a questi vantaggi, c'è chi sostiene di no perché i films acquistati non sono beni materiali e la legge Tremonti si occupava soltanto di beni materiali, ma mettiamo che fossero, che fosse tutto, tutto di loro diritto, il problema è che a beneficiare di questa legge è colui che l'ha fatta e cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi che, con una mano è Presidente del Consiglio e con l'altra è padrone della Mediaset..".

Dette considerazioni di evidente connotazione critica non sembrano trasmodare in gratuito attacco all'ente, sostanziandosi in un giudizio di disapprovazione sull'operato del governo, che inopportunamente tramite l'emissione di provvedimento finanziario, avrebbe di fatto beneficiato una società riconducibile al capo del governo in carica.

La giurisprudenza ha indicato, ormai con indirizzo consolidato, i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica al fine di coordinare la tutela della persona all'esigenza di espressione del pensiero: la vicenda riferita deve avere rilevanza sociale o politica; il commento deve riferirsi a vicende reali e non travalicare i limiti di una critica civile, anche se aspra e pungente; non deve mai trasmodare in attacco personale gratuitamente offensivo del destinatario.

Sotto altro profilo, il vaglio delle affermazioni che si assumono diffamatorie non può prescindere da un esame globale del contesto argomentativo, tenendo conto non solo delle singole espressioni usate dall'agente, ma del complesso del commento e dell'informazione.

In particolare deve ritenersi che l'esercizio della censura socio-politica, anche all'esterno delle sedi istituzionali, consenta l'uso di toni aspri e taglienti, quale espressione del principio di libertà di pensiero, che informa il nostro sistema



costituzionale. La valutazione dei fatti e delle loro implicazioni, in cui si concretizza il diritto di critica, non può essere soggetto a un giudizio di verità per l'opinabilità connaturata e intrinseca del giudizio individuale, segnatamente in materia di politica, anche se presuppone una notizia o una vicenda preesistente.

Ne consegue che: attesa l'incontestabile rilevanza sociale e politica della vicenda commentata da Fabbri e Travaglio, l'evidente carattere di critica-satira politica operata nell'ambito della trasmissione, nota al pubblico proprio per i contenuti di commento e critica politica e sociale che la informano; ritenuto che il contenuto del commento critico, complessivamente valutato, non abbia trasmodato in una gratuita aggressione alla persona giuridica, ma che si sia risolta nella disapprovazione delle metodologie usate in politica da soggetti notoriamente riconducibili alla società stessa; considerato che la valenza critica che ha connotato il commento deve essere commisurata alla esigenza di informazione e discussione che diventa prevalente ove vengano in evidenza problematiche di grande rilievo sociale, politico e istituzionale, tali da giustificare la compressione del diritto individuale del soggetto coinvolto, deve ritenersi, come premesso, che non sussistano i presupposti per ritenere l'illiceità della condotta dei convenuti.

Non può, per altro verso, ignorarsi che le questioni legate al c.d. conflitto di interessi erano già ampiamente dibattute nelle sedi politiche e già erano oggetto di critica e commento da parte dei mezzi di informazione.

La domanda dell'attore deve, pertanto, essere rigettata.

Restano assorbite tutte le altre questioni.

Non sussistono i presupposti per la condanna della società attrice ex art.96 c.p.c.; Le spese seguono la soccombenza sostanziale con riferimento alle parti costituite e devono dichiararsi irripetibili nei confronti della parte contumace. M

1000 M. A.

V2 1180

A CENT

rigetta le domande dell'attore;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Fabbri;
condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle
parti costituite Marco Travaglio, Daniele Fabbri, RAI Radiotelevisione s.p.a,
Ballandi Entertainment s.p.a. che liquida, per ciascuna parte, in € 10.000, di cui
1.500 per diritti e 800 per spese;
dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti della parte contumace.

Roma 6.12.2005

Dott. Mario SERVA

Mexx 6

Depositato in Cancelleria

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI Ç,23

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE . AUTENTICHE

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI. 19 GEN. 2006

IL DIRETTO CAN CENCERELLA